

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|------------------|------------|------------------|
| Dott. Giovanni | LOSAVIO | Presidente |
| Dott. Aldo | CECCHERINI | Consigliere |
| Dott. Gianfranco | GILARDI | Consigliere |
| Dott. Carlo | PICCININNI | Consigliere |
| Dott. Luigi | MACIOCE | Rel. Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

De L. G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, con l'avvocato GIOVANNI ROMANO che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica

intimato -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma, nr. 2442 cron. del 30.4.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/04 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv. Romano per il ricorrente, che ha chiesto accogliersi il ricorso. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10.9.2001 proposto ai sensi dell'art. 2 della legge 89/01 l'arch. G. De L. convenne innanzi alla Corte di Appello di Roma il ministero della Giustizia al fine di ottenere equa riparazione per il danno patito per la irragionevole durata di un processo (il cui *petitum* era la condanna al pagamento di lire 59.368.000 oltre accessori, processo introdotto il 24.06.93 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e definito con sentenza 4.2.99 che ebbe a condannare il convenuto Comune di T. a pagargli lire 11.873.762 per competenze maturate per la redazione di strumenti urbanistici. Con decreto 30.4.2002 l'adita Corte di Appello di Roma respinse la domanda affermando che, dedotta dalla durata complessiva del processo la quota ascrivibile al comportamento della parte, (i rinvii chiesti per la pendenza di trattative) ed escluso che la residua durata irragionevole avesse cagionato danni economici, non era configurabile alcun danno morale - in termini di ansia e patemi per la decisione - stante la così modesta entità della controversia.

Per la cassazione di tale decreto il De L. ha proposto ricorso il 24.4.2003 formulando tre motivi, illustrati in memoria e difesa orale: l'intimato Ministro non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, esaminando congiuntamente i tre motivi tra loro connessi, emerga la condivisibilità per quanto di ragione delle formulate censure. Con il primo ed il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 6, § 1 CEDU e dell'art. 2 L. 89/01, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte romana affermato il principio - eversivo della giurisprudenza della Corte Europea - della correlazione del danno morale all'esito del giudizio, vieppiù negandone la sussistenza alla stregua del modesto importo della somma riconosciuta. Con il secondo motivo si lamenta la illogicità della scelta di applicare tale errato principio neanche al *petitum* ma all'importo liquidato con la sentenza. Ed invero, una volta accertata la durata irragionevole del processo (accertamento che la Corte romana neanche ha

precisato nei suoi esatti termini), non può il giudice del merito escludere l'equa riparazione per l'ansia e patema d'animo da tal durata arrecati sol in relazione all'esito della lite, ed in particolare con riguardo alla "modestia" della quantificazione operata con riguardo al credito azionato.

È infatti noto il recente orientamento di questa Corte - introdotto dalle S.U. 1388/04 e seguito dai successivi pronunciati (ex *multis* Cass. 13163/04 e 15093/04) - per il quale il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogni qual volta non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere la configurabilità di tale danno.

E se, alla stregua delle indicazioni date dalle cennate Sezioni Unite, tali circostanze ben possono rinvenirsi nel lucro eventuale che la anomala durata possa assicurare alla parte ovvero nella inesistenza di alcuna ansia per effetto della consapevolezza della temerarietà della pretesa, è certo - come questa Corte ha affermato sin dalle prime letture della legge 89/01 (ex *multis* Cass. 6163/03 - 12935/03 - 11480/03) - che in tal valutazione non può avere alcun posto lo scrutinio dell'*esito del giudizio* e la pretesa modestia del *petitum* condannatorio (e men che meno ... dell'importo della condanna).

E di qui la conseguenza per la quale appare meritevole di censura la statuizione che abbia tratto dalla modestia del credito riconosciuto all'esito del giudizio argomento per escludere l'ansia o patema da attesa ingenerati dal pur riconosciuto anomalo protrarsi del giudizio stesso, in tal guisa mancando di applicare i principi formulati dalla Corte Europea e da questa Corte di legittimità alla stregua dei quali il ristoro in discorso deve **normalmente** riconoscersi alla parte di un giudizio che abbia registrato durata irragionevole (e con salvezza delle rammentate eccezionali ipotesi nella specie dallo stesso giudice di merito escluse)

Accolti i motivi per quanto di ragione, dovrà dunque il Giudice del rinvio, premessa la esatta determinazione della durata irragionevole del processo presupposto (escludendo la durata dei

differimenti chiesti e disposti per trattative), determinare l'entità della richiesta equa riparazione e quindi regolare anche le spese del giudizio legittimità.

P.Q.M. la Corte di Cassazione

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia - anche per le spese - alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Roma, il 15 ottobre 2004.

Il Cons. est.
f.to

Il Presidente
f.to

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2004.